

Città metropolitana di Torino

Concessione di derivazione d'acqua dalle sorgenti Fontanette, in Comune di Rorà, ad uso potabile assentita a SMAT

Il Dirigente della Direzione, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. n. 10/R/2003 e s.m.i., dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera n. 5227 del 24/09/2025 ; Codice Univoco: TO-S-10063; TO-S-10064; TO-S-10065

"Il Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera

(... omissis ...)

DETERMINA

- 1) di assentire alla Smat S.p.A. - P. IVA: 07937540016 - con sede legale in 10152 Torino, Corso XI Febbraio n. 14 la concessione di derivazione d'acqua dalle 3 sorgenti ubicate in Comune di Rorà sul Foglio n. 2 Mappale n. 22 (Fontanette 1) e Foglio 1 Mappale n. 35 (Fontanette 2 e Fontanette 3) in misura di l/s massimi 2,5 e litri/s medi 2 per metri cubi annui 63072 ad uso potabile nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi;
- 2) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto, sottoscritto in data 24/9/2025 rep. n. 118, allegato al presente provvedimento a farne parte integrante;
- 3) di accordare la concessione per anni trenta successivi e continui decorrenti dalla data del provvedimento di concessione salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca e subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;
- 4) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente ed a decorrere dalla data di emanazione del provvedimento, del canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;
- 5) che il concessionario è tenuto alla osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge. In particolare l'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora dall'attività di monitoraggio ambientale effettuata nell'ambito della fase di attuazione degli strumenti di pianificazione citati in premessa risultasse uno stato ambientale del corso d'acqua nel tratto interessato dal prelievo che potrebbe compromettere il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione;
- 6) di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, all'interessato ed alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone e di darne notizia ai soggetti previsti dall'art. 2 comma 3 della L.R. 9.8.1999 n. 22;
- 7) che il canone è dovuto anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia.
- 8) di attestare l'assolvimento degli obblighi di trasparenza per il presente provvedimento ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14/3/2013 n. 33;
- 9) di attestare l'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino;
- 10) di dare atto di avere espletato, alla luce dei dati rilevabili dall'istruttoria, le verifiche di cui al D.lgs 231/2007 e s.m.i. e alla procedura interna dell'Ente in materia di contrasto al riciclaggio;

(...omissis...)"

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data: 24/9/2025

"(... omissis ...)

Art. 10 – DEFLUSSO MINIMO VITALE

Sulla base della vigente disciplina regionale, trattandosi di nuovo prelievo da sorgente caratterizzata da portata media annua inferiore o uguale a 10 litri/s, il concessionario è tenuto ad attuare la derivazione applicando un rilascio pari a un terzo della portata istantanea, senza indennizzo alcuno. L'esercizio della derivazione dovrà essere sospeso ogni qualvolta la portata istantanea disponibile risulti uguale o inferiore a tale valore.

Ai sensi della D.G.R. 22/12/2021 n. 27-4395 eventuale deroga temporanea agli obblighi di rilascio potrà essere disposta dall'Autorità concedente, previa apposita richiesta del concessionario, in occasione di circostanze eccezionali ed imprevedibili qualora, sulla base del livello di severità idrica definito nell'ambito delle attività svolte dall'Osservatorio permanente sugli utilizzi idrici nel distretto idrografico del Fiume Po, la Regione Piemonte attesti la sussistenza delle precondizioni per il rilascio della deroga di cui all'art. 7 comma 1 della Direttiva Deflusso Ecologico di cui alla Deliberazione n. 4/2017 della Conferenza Istituzionale Permanente della Autorità di bacino distrettuale del Fiume Po.

E' facoltà dell'Autorità concedente eseguire idonei controlli, e applicare a carico del titolare della concessione, nel caso di infrazione della presente clausola, provvedimenti restrittivi e/o sanzionatori nell'ambito del disciplinare.

L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi di rilascio in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque, nonché in funzione delle eventuali evoluzioni del Piano di Gestione Idrografico del Bacino del Po e delle conseguenti nuove disposizioni regolamentari.

(... omissis ...)"